



**INVESTI
AMO
SOCIALE**

iscrizioni aperte _____

Formazione

Ciclo di seminari
sulla Riforma
del Terzo Settore


FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

I seminari sono stati accreditati sull'ODCEC di Perugia.
L'autocertificazione è abilitata sulla piattaforma del Consiglio Nazionale da inviare a autocertificazione.commercialisti.it



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della provincia di Perugia

eventi gratuiti




FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

WEBINAR DEL 13.05.2021

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore


STUDIO PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK
Giuseppe Campana
Dottore Commercialista in
Perugia

Obiettivi dell'intervento



**Analisi della strutturazione,
procedure, tempistiche del
Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, alla luce del
D.M. attuativo dell'art. 53 del
CTS, n. 106 del 15.09.2020**

LEGGE 106/2016

Riordino e organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore

Disciplina unitaria sotto il profilo
civilistico, aziendalistico e fiscale

Forme di sostegno economico,
finanziario e fiscale

Meccanismi di trasparenza,
pubblicità e accountability

Dialogo pubblico-privato sociale
nella programmazione e
progettazione degli interventi
interesse generale

...altri (alcuni purtroppo disattesi..). SI
VEDA IN PROPOSITO LEGGE
DELEGA E ATTI PARLAMENTARI



Parole chiave...

TRASPARENZA

ACCOUNTABILITY

Il RUNTS (Funzionamento)

Art. 53

Disciplina, in attuazione dell'art. 53 del CTS, le procedure per l'iscrizione, le modalità di deposito e le modalità di comunicazioni tra i registri.

Individua i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, le modalità di deposito, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta la conservazione e la gestione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

D.M.
15.09.2020
(pubblicato
sulla GU
del
21.10.2020)

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (45-54 CTS)

Grande novità e chiave di volta dell'intera riforma

Dalla sua operatività dipendono diversi accadimenti

Il superamento degli attuali registri territoriali e sezionali

L'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore

Possibilità di attivare la procedura «legale» per acquisizione personalità giuridica

Molti aspetti di natura fiscale e lo stesso superamento delle ONLUS dipendono invece dall'autorizzazione UE



Strutturazione

Uffici

Sezioni

RUNTS – STRUTTURAZIONE UFFICI

Il RUNTS è istituito presso il Ministero del lavoro. La gestione è attribuita all'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Operativamente è gestito su base territoriale, con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione (Uffici Regionali del RUNTS) o Provincia autonoma (Uffici Provinciali del RUNTS)

Attua il criterio della territorialità, in virtù del quale l'ufficio competente a cui far riferimento è quello della Regione (o Provincia) in cui l'ente ha istituito la propria sede legale. Fatto salvo per le c.d. Reti Associative (Ufficio Statale)

RUNTS – STRUTTURAZIONE

Il RUNTS è articolato nelle 7 distinte sezioni indicate all'art. 46 del CTS (che possono essere integrate o modificate, anche prevedendo sotto sezioni, dal MIN LAV)



- a) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- b) ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
- c) ENTI FILANTROPICI
- d) IMPRESE SOCIALI, INCLUSE LE COOP SOC
- e) RETI ASSOCIATIVI
- f) SOCIETA MUTUO SOCCORSO
- g) ALTRI ETS



Tempistica ??

- Procedure interne
- Apertura pubblica

RUNTS - TEMPISTICA

Entro 6 mesi dal DM 106 le Regioni devono definire le procedure inerenti i provvedimenti amministrativi di iscrizione e cancellazione (art. 53, c. 1)

Nel frattempo la società incaricata (Infocamere) sta completando il sistema informatico


Entro sei mesi dal completamento del sistema informatico il Runts dovrà essere reso operativo (art. 53, c. 2)

L'Ufficio statale del Runts stabilirà un termine, in prossimità o a conclusione del procedimento informatico, a partire dal quale le Regioni dovranno trasmettere, entro i successivi 90 gg, i dati in loro possesso relativi alle ODV e alle APS (art. 30-31 DM 106/2020)

Nei successivi 180 gg dalla ricezione delle informazioni gli Uffici Regionali del Runts provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (art. 31 c. 4 DM106/2020)

RUNTS - TEMPISTICA

A partire dalla data di «operatività» individuata, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, nel provvedimento che verrà emanato dall'ufficio di livello dirigenziale del Ministero del Lavoro



Nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate



Procedure iscrizione??

- ODV - APS iscritte
- ONLUS
- ALTRI SOGGETTI
- PERSONALITA GIURIDICA

II RUNTS (Trasmigrazione ODV E APS ISCRITTE)

Art. 53

Gli enti attualmente iscritti nei registri delle ODV e delle APS verranno automaticamente iscritti nel RUNTS

L'Ufficio statale del Runts stabilirà un termine, in prossimità o a conclusione del procedimento informatico, a partire dal quale dovranno trasmettere, entro i successivi 90 gg, i dati in loro relativi alle ODV e alle APS già iscritte al **giorno antecedente il termine d'inizio della procedura**

Importante collegare i termini di cui sopra al termine di approvazione e invio ai rispettivi registri delle variazioni statutarie di adeguamento al CTS

RUNTS – TRASMIGRAZIONE ODV E APS

Nei successivi 180 gg dalla ricezione delle informazioni gli Uffici Regionali del Runts provvederanno alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (art. 31 c. 4 DM106/2020)



L'istruttoria, se positiva, si conclude con l'emanazione di uno specifico provvedimento d'iscrizione dell'ODV o dell'APS nelle specifiche sezioni (A o B)



Nel caso in di informazioni incomplete verrà fatta richiesta di trasmissione delle informazioni o documenti mancanti, a mezzo PEC o, in mancanza, e-mail. Con pubblicazione relativo elenco su RUNTS. E sospensione del procedimento di iscrizione fino all'avvenuta ricezione, e comunque per non oltre 60 gg



In caso di motivi ostativi all'iscrizione, vengono assegnati 10 gg per fornire le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà a regolarizzarsi; e 60 gg per documentare l'avvenuta regolarizzazione. In caso contrario l'Ufficio non provvederà all'iscrizione (no trasmigrazione)

II RUNTS (Casi particolari Trasmigrazione)

Se dalla verifica emergono motivi ostativi all'iscrizione nella sezione di provenienza ma ci sono i requisiti per **l'iscrizione in altra sezione**, l'Ufficio RUNTS regionale ne dà comunicazione all'ente interessato. Quest'ultimo manifesta la propria volontà regolarizzando, nel caso, entro 60 gg i documenti. Ovvero presenta le proprie controdeduzioni

I dati delle **articolazioni territoriali e dei circoli di APS nazionali** sono comunicati dall'Ufficio Runts Statale. Gli Uffici Runts territoriali prendono in carica i dati e i documenti di quelli avente sede nei propri territori e avviano la procedura di verifica dei requisiti

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** dovranno trasmettere al RUNTS, lo specifico regolamento di cui all'art. 4 c. 3 del CTS. Che trova disciplina all'art. 14 del DM 106/2020

RUNTS – DATI E INFORMAZIONI DELLA TRASMIGRAZIONE

Le informazioni richieste in sede di trasmigrazione sono specificate al punto 4.1 dello specifico allegato C al DM 106



1. Codice fiscale
 2. Qualifica dell'ente
 3. Denominazione
 4. Contatto telefonico
 5. Provincia o comune della sede
 6. Codice fiscale rappresentante
 7. Nome e cognome rappresentante
- Allegati: Atto costitutivo e Statuto ultimo

IL RUNTS E LE ONLUS

Gli enti attualmente iscritti all'Anagrafe delle ONLUS non beneficiano del c.d. processo di trasmigrazione. Dovranno attuare una procedura autonoma di iscrizione RUNTS

L'AGE comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli iscritti, fino al giorno precedente il termine di cui all'art 30 del D.M 106, nell'Anagrafe Onlus

L'elenco degli enti iscritti viene pubblicato dall'AGE sul proprio sito. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia in GU

Ciascun ente iscritto nell'elenco per l'iscrizione deve presentare, fino a max il 31 marzo del periodo successivo all'autorizzazione UE, apposita istanza all'ufficio Runts territorialmente competente

Nella domanda va indicata la sezione in cui si richiede l'iscrizione. Alla stessa vanno allegati l'Atto costitutivo, lo Statuto e gli ultimi due bilanci approvati

Per gli enti con personalità giuridica al deposito degli atti e della documentazione deve provvedere il notaio

LE VARIAZIONI STATUTARIE: come interpretare la scadenza

Circolare MLPS n. 13 del 31.maggio 2019

Conferma la natura non perentoria della scadenza

Sottolinea la rilevanza procedurale della stessa, consentendo l'adozione delle modifiche statutarie di mero adeguamento con le maggioranze dell'assemblea ordinaria (c.d. procedura alleggerita)

Risoluzione AGE 89 del 25.10.2019

Un ente iscritto in un registro possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice

D.M. 106 del 15.09.2020 (art. 30)

Termini entro cui le Regioni comunicano telematicamente al RUNTS i dati delle ODV e APS iscritte nei relativi registri (tra cui atto e statuto)

Circolare CNDCEC aprile 2019

Per le ONLUS, a differenza delle ODV e delle APS per le quali la normativa risulta già abrogata dal 3 agosto 2017, appare superflua la disposizione dell'art. 101, co. 2, del CTS secondo cui in via transitoria, fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti (salvo eccezioni espresse dall'1/1/2018) ai fini e per gli effetti dell'iscrizione nei rispettivi Registri di settore a quegli enti "che si adeguano alle disposizioni inderogabili" entro 24 mesi, rimanendo le ONLUS soggette in ogni caso al d.lgs. 460/1997 sino alla sua (differita) abrogazione definitiva.

Il rispetto del termine di adeguamento statutario del 3 agosto 2019 garantisce alle ONLUS il meccanismo semplificato per le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria nonché le agevolazioni tributarie già applicabili dall'1/1/2018 (art. 104, co. 1, del CTS), atteso che non sembrano sussistere divieti o conseguenze derivanti da un adeguamento dello statuto successivo al 3 agosto 2019; se l'adeguamento statutario e la successiva iscrizione al RUNTS avvengono invece dopo la cessazione delle norme ONLUS si dovranno applicare le disposizioni relative all'obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente.

LE VARIAZIONI STATUTARIE: come interpretare la scadenza per le ONLUS

- La disciplina «ONLUS» resterà in vigore fino a quando non saranno operative le nuove disposizioni fiscali della riforma (1 gennaio 2022?)
- Non si applica la procedura di migrazione automatica dall'anagrafe dell'AGE
- Disposizioni statutarie tipiche incompatibili con disposizioni D.Lgs. 460; con rischio integrazione causa scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio
- Telefisco 2018: “Il suddetto adeguamento, d'altro canto, espone gli enti aventi la qualifica di Onlus al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del Cts, ma incompatibili con quella Onlus. È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.

LE VARIAZIONI STATUTARIE: come interpretare la scadenza per le ONLUS

- Circolare AGE 31.05.2019 «Con riguardo alle ONLUS, all'esito dell'approfondimento condotto con l'Agenzia delle Entrate, si deve partire dalla previsione contenuta nell'articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice che prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997 dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione...Per le ONLUS (che, nel periodo transitorio, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, sono considerate ETS), dovrà essere previsto nel decreto ministeriale di cui all'articolo 53 del codice un peculiare percorso di inserimento all'interno del RUNTS. Pertanto, stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n.460/1997, la verifica della conformità del nuovo statuto alle disposizioni codicistiche dovrà essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del regolando procedimento di iscrizione della ONLUS al RUNTS».

LE VARIAZIONI STATUTARIE: come interpretare la scadenza per le ONLUS

- ❑ Disciplina il processo di popolamento delle ONLUS
- ❑ L'Agenzia Entrate comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nella relativa anagrafe
- ❑ L'elenco viene pubblicato sul sito istituzionale dell'AGE con comunicazione dell'avvenuta pubblicazione in G.U.
- ❑ Ciascun ente, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui sopra e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea (31 marzo 2022?) della nuova normativa fiscale, all'ufficio Runts territorialmente competente apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS
- ❑ L'ufficio RUNTS verifica, entro 60 giorni, la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione della ex ONLUS (ora ETS) nel registro

II RUNTS (NUOVE ISCRIZIONI)

Art. 47

Gli enti non iscritti in nessuno dei tre registri (ODV-APS-ONLUS) per acquisire la qualifica di ETS dovranno presentare domanda di iscrizione al RUNTS

La domanda va presentata (dal momento in cui il RUNTS sarà operativo) dal rappresentante legale dell'ente (ovvero dal notaio in caso di richiesta acquisizione della personalità giuridica)

Diversa è la procedura per le imprese sociali. Che dovranno iscriversi presso il Registro Imprese delle CCIAA acquisendo di diritto la qualifica di ETS

RUNTS – DATI E INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE

La domanda va presentata all'Ufficio Runts regionale



1. Indicazione sezione Runts di iscrizione
 2. Denominazione (nel rispetto di quanto previsto dal CTS)
 3. Codice fiscale ed eventuale Partita Iva
 4. Forma giuridica
 5. Sede legale ed eventuali sedi operativi
 6. Indirizzo PEC e contatto telefonico
 7. Indicazione attività statutarie di interesse generale
 8. Generalità rappresentante e degli altri titolari cariche sociali
 9. Eventuale di dichiarazione di accreditamento al 5 per mille
 10. Dichiarazione presunzione commercialità o non (???)
 11. ODV e APS: numero soci; n. lavoratori dip; n. volontari
- Allegati: Atto costitutivo e Statuto (registrato); ultimi due bilanci; (eventuale) attestazione a rete associativa nazionale

RUNTS – PROCEDURA

Nei successivi 60 gg dalla ricezione l'Ufficio RUNTS verifica la completezza e l' idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti (compreso Antimafia se si supera i limiti art 31 CTS)



In caso di esito positivo della verifica l'Ufficio dispone con proprio provvedimento l'iscrizione al RUNTS, nella sezione indicata, all'ente, dandone comunicazione a [a mezzo PEC](#)



Nel caso in cui dalla verifica emergano esigenze di integrazione documentale o informativa, ovvero di acquisizione di chiarimenti, l'Ufficio invita (nei 60 gg) l'ente a completare/rettificare/integrare la documentazione entro un termine di max 30 gg



In caso di esito positivo, provvede all'iscrizione. In caso contrario comunica i motivi ostativi. Il diniego può essere impugnato al



Allo scadere dei termini procedurali assegnati all'Ufficio la domanda, se priva di risposta, deve intendersi come accolta

II RUNTS (Casi particolari di iscrizione)

Per gli **enti appartenenti alle reti associative** che adottano il modello standard di atto e statuto (approvato con decreto dall'Ufficio nazionale) predisposto dalla rete di appartenenza, il termine di 60 gg è ridotto a 30 gg

Gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** dovranno far riferimento all'art 14 del D.M. 106. Adottando, tra le altre indicazioni, lo specifico regolamento disciplinato dall'art. 14 e individuando il patrimonio destinato alle attività da ETS : Allegando l'atto di autorizzazione dell'autorità religiosa

Gli **enti che esercitano la proprio attività in via esclusiva o prevalente in forma d'impresa**, se iscritti al RUNTS, dovranno essere iscritti anche al registro imprese

RUNTS – ASPETTI PRATICI

REQUISITI TECNICI

- a) Portale telematico
- b) Accessibilità telematica ad area riservata con assegnazione numero repertorio unico non modificabile
- c) Accessibilità da parte della PA e interessati
- d) PEC
- e) File da allegare in pdf/A
- f) Firma digitale
- g) Indicizzazione documenti da depositare

**Allegato
«A» DM
106/2020**

Dichiarazione incarico in caso di affidamenti a professionisti esterni

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ (ART. 22, CO.1)

**Modalità alternativa per l'acquisizione della personalità
giuridica post. d.lgs 117/2017**



Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica **mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**



Dal regime concessorio al regime legale

CONTROLLO DI LEGALITÀ (ART. 22, C. 2)

La personalità giuridica viene acquisita tramite **atto pubblico**, dove il notaio è tenuto a verificare la sussistenza:

- delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell'ente;
- del **patrimonio minimo** «*somma liquida e disponibile*» previsto in tal caso.




Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo **deve depositarlo**, con i relativi allegati, **entro venti giorni presso il competente ufficio del registro** unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Una volta superata tale verifica:

- l'ente assume **automaticamente la personalità giuridica**
- con acquisizione della cd. “**autonomia patrimoniale**” (per le obbligazioni risponde il solo ente con il proprio patrimonio, senza che si applichi più la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto).

PERSONALITÀ GIURIDICA



Superamento disparità procedurali e divergenze in ordine
entità e composizione patrimonio

RUNTS – PERSONALITA' GIURIDICA

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione che vuole acquisire la personalità giuridica o di una fondazione, verificata la sussistenza delle condizioni (statuto e patrimonio minimo –entità e composizione-) provvede entro 20 al deposito dell'atto e della documentazione, richiedendo l'iscrizione



Se il patrimonio ha natura monetaria, la sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria oppure da deposito effettuato sul conto corrente dedicato del notaio. Se il patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve risultare da relazione giurata di revisore legale o società di revisione



L'Ufficio Runts competente procede, entro 60 gg, con le verifiche formali



In caso di esito positivo, con l'iscrizione si determina l'acquisizione della personalità giuridica in capo all'ente

Si richiama recente massime emanata dalla
Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di
Milano

RUNTS – REGIME PUBBLICITARIO

Gli ETS iscritti devono aggiornare entro 30 giorni dalla loro modifica le informazioni di carattere generale fornite in sede di domanda di iscrizione. Devono poi depositare (iscrivere) sempre in via telematica:

- a) Modifiche statutarie
- b) Le variazioni inerenti i componenti gli organi e i poteri attribuiti
- c) Deliberazione di fusione, trasformazione, liquidazione, scioglimento,
- d) I provvedimenti dell'autorità giudiziaria e tributaria che dispongono lo scioglimento
- e) I Bilanci (entro il 30 giugno di ogni anno)
- f) I rendiconti della raccolta Fondi
- g) La dichiarazione di accredimento al 5 per mille (se successiva all'iscrizione)
- h) La perdita della qualifica di ETS non commerciale (???)

**Art 48
CTS e art.
20 DM
106/2020**

RUNTS – REGIME PUBBLICITARIO

Il rilievo attribuito al regime pubblicitario del RUNTS è reso manifesto dalla disciplina sanzionatoria ad esso collegato (che prevede sanzioni amministrative per gli amministratori fino, in caso di mancato adeguamento nei termini, alla cancellazione dal RUNTS)

L'iscrizione degli atti e informazioni nel RUNTS ha efficacia dichiarativa. Non sono opponibili quindi ai terzi gli atti e le notizie per i quali, sussistendo l'obbligo di deposito, non si adempie all'obbligo di iscrizione e annotazione

RUNTS – REVISIONE E CONTROLLI

Con cadenza triennale gli Uffici del Runts provvedono alla revisione ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti

L'Ufficio Runts territorialmente competente esercita le attività di controllo ai fini della verifica della permanenza sui requisiti. Le reti associative iscritte al RUNTS nazionale e i CSV possono svolgere attività di controllo nei confronti dei rispettivi enti

RUNTS – CANCELLAZIONE

Motivi e disciplina contenuta all'art 50 del CTS e agli artt 23-25 del DM 106/2020

Similmente a quanto previsto per la perdita di qualifica di ONLUS, l'ente che viene cancellato dal RUNTS può continuare a operare una volta devoluto, ai sensi dell'art. 9 del CTS, il patrimonio accumulato nel corso del periodo in cui lo stesso è stato iscritto nel Registro. L'ente cancellato per mancanza dei requisiti, per continuare ad operare fuori dal sistema del Terzo settore, deve preventivamente devolvere il patrimonio ad altri enti del Terzo settore o alla fondazione Italia sociale "limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel registro nazionale". È, inoltre, da ritenersi che una ex onlus, divenuta poi ETS in seguito all'iscrizione al RUNTS qualora scelga di cancellarsi dal registro per operare come ente del libro 1° c.c. debba devolvere sia il patrimonio incrementato come ONLUS sia il patrimonio incrementato come ETS, godendo in entrambe le situazioni di un regime agevolativo



**INVESTI
AMO
SOCIALE**

iscrizioni aperte _____

Formazione

Ciclo di seminari
sulla Riforma
del Terzo Settore

FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

I seminari sono stati accreditati sull'ODCEC di Perugia.

L'autocertificazione è abilitata sulla piattaforma del Consiglio Nazionale da inviare a autocertificazioni@cncc.it

Ordine dei Dottori Commercialisti
e dei Contabili della Provincia di Perugia
eventi gratuiti



FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

SEMINAR DEL 13.05.2021

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore



STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK

Giuseppe Campana

Dottore Commercialista in
Perugia